



PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 30 (trenta), del mese di luglio, presso la sede del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sito in via XX Settembre n° 5 - Roma, fra :

il Ministero della Difesa, Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa, rappresentato dal Direttore, Generale di Divisione Massimo Scala, nato a Valentano (VT) il 31 luglio 1962;

e

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (di seguito denominato CNI), con sede a Roma - Via XX Settembre 5 - P.I. e C.F. 80057570584, agli effetti del presente atto rappresentato dal Presidente pro-tempore, Dott. Ing. Armando Zambrano, nato a Mercato San Severino (Salerno), il 13/09/1952;

(di seguito : LE PARTI)

PREMESSO CHE

- La Direzione dei Lavori e del Demanio del Segretariato Generale della Difesa, in particolare il 1° Reparto Progetti e Lavori, Ufficio Bonifica Ordigni Bellici ed Albo, svolge: a) attività connesse all'organizzazione e coordinamento del servizio di bonifica di ordigni esplosivi residuati bellici sia nelle aree del demanio militare sia a cura di "soggetti interessati" (esterni all'A.D.) mediante impiego di Ditte specializzate; b) attività connesse alla predisposizione e alla tenuta dell'Albo delle imprese specializzate in bonifica bellica e per il coordinamento delle attività istruttorie e di verifica connesse all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione delle imprese; c) programmazione Bonifiche Aree Demaniali; d)



gestione fondi di pertinenza ed emissione dei Modelli C a favore dei Reparti Infrastrutture con funzione BCM dipendenti; e) trattazione delle pratiche e dei procedimenti relativi alla formazione del personale specializzato B.C.M.;

- Il CNI, Ente pubblico non economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, è l'organismo di rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli interessi della Categoria professionale degli Ingegneri, ed ha come fine quello di promuovere, sviluppare e potenziare l'attività degli Ingegneri al fine di accrescerne la presenza fattiva nella società in cui operano, nonché quello di collaborare con le Autorità pubbliche e le pubbliche amministrazioni in generale sulle tematiche riguardanti le molteplici attività e prerogative della professione di Ingegnere, quali l'analisi della sicurezza degli edifici, l'information technology, il rispetto e la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la cultura della prevenzione in materia di sicurezza e la tutela della pubblica incolumità, la ricerca di nuove fonti di energia e lo sviluppo sostenibile.

Il Consiglio Nazionale Ingegneri rappresenta allo stato 242.000 Ingegneri, iscritti nei 106 Ordini provinciali, gestiti dai Consigli territoriali e collabora, tra l'altro, con numerosi Ministeri sull'emanazione di provvedimenti normativi.

- La Direzione dei Lavori e del Demanio, 1° Reparto Progetti e Lavori, Ufficio Bonifica Ordigni Bellici ed Albo, nell'ambito della propria attività, ha individuato la necessità di sviluppare uno strumento informativo, denominato "Piattaforma WEB UXO GIS", denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo Bonifica Ordigni Esplosivi).

- Detta esigenza nasce, in particolare, in relazione alla valutazione del rischio bellico nei cantieri di lavoro in cui sono previste attività di scavo. La L. n. 177/2012 (che ha modificato il D. Lgs. N. 81/2008 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro) demanda al Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione (CSP), nominato dal "Soggetto Interessato" la responsabilità della decisione di eseguire o meno le attività di ricerca e scorporamento di residuati bellici a



premesse delle lavorazioni principali (BBS).

Attualmente il CSP per eseguire la succitata valutazione si può avvalere di informazioni fornite da Organi Esecutivi Periferici (OEP); locali stazioni CC ovvero Reggimenti Genio; enti comunali, per ulteriori notizie storiche.

Il tutto secondo un iter non codificato ma basato più che altro sulla consuetudine.

- Proprio in ragione di ciò, la Direzione dei Lavori e del Demanio, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ha valutato la necessità di poter fornire, ai professionisti incaricati di eseguire la valutazione del rischio bellico - oltre che a tutti gli "addetti ai lavori" - uno strumento facilmente consultabile, "centralizzato" ed univoco in cui far confluire tutte le differenti fonti informative utili allo scopo.

- Nello specifico, le fonti da cui attingere i dati attualmente disponibili sono:

a) Per il Ministero della Difesa: GENIODIFE per le bonifiche belliche sistematiche; Stato Maggiore dell'Esercito e Marina per tutti gli interventi relativi alla Bonifica Bellica Occasionale.

b) L'Aerofototeca Nazionale si è resa disponibile nel fornire mappature di crateri riconducibili a bombe d'aereo e foto storiche di bombardamenti georeferenziate.

Le Parti innanzi, hanno manifestato l'intenzione di aderire al progetto ritenendo fondamentale la condivisione dei dati in possesso che andranno a confluire nella piattaforma denominata SIBOE accessibile via web mediante accessi controllati.

TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene e si stipula quanto segue:



Art. 1
(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
2. Il presente protocollo d'intesa contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri accordi negoziali. Per quanto non espressamente disposto dai futuri accordi o contratti, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente protocollo d'intesa.

Art.2
(Oggetto del protocollo d'intesa)

Il presente protocollo d'intesa, attraverso l'interoperabilità tra P.A. e Professionisti, ha le seguenti finalità:

- sperimentare una piattaforma operativa, completa e precisa, di tutti dati inerenti le bonifiche belliche effettuate nell'ambito del Territorio nazionale, nell'ottica della interoperabilità tra le Parti.
- aggiornare e completare l'area "Gestione Bonifiche";
- fornire, pertanto, un unico punto di riferimento "ufficiale" per tutti gli addetti ai lavori all'interno del quale reperire le informazioni necessarie alla Valutazione del rischio bellico;
- implementare i dati disponibili, al fine di rendere le valutazioni quanto più precise e puntuali possibili, con fotografie aeree (Aerofototeca), nozioni tecniche (Centro di Eccellenza Counter IED), valutazioni del rischio (CNI, gruppi di lavoro), dati informativi in possesso dell'Associazione Italiana di Imprese di Bonifica da Ordigni e residuati bellici.



Art. 3

(Durata e decorrenza)

Il presente protocollo d'intesa entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di n.3 (tre) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 4

(Nomina dei referenti tecnici)

Successivamente alla firma del Protocollo le Parti nomineranno i referenti tecnici per l'attuazione del progetto.

Le Parti convengono inoltre di verificare l'andamento delle attività su base semestrale e di valutare eventuali modifiche allo svolgimento e agli obiettivi del presente Protocollo a tre mesi dalla data di firma dello stesso.

Art. 5

(Recesso unilaterale)

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6

(Tutela della riservatezza)

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo



consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;

ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;

iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di



diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Art. 7
(Controversie)

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il CNI
Il Presidente
Ing. Armando Zambrano

Roma, 30/07/2019

Per il Ministero della Difesa
Direzione dei Lavori e del Demanio
Il Direttore
Gen. D. Massimo Scala